

**CONTRATTO DI COMODATO DI IMMOBILE,
A TEMPO PARZIALE, PER ATTIVITA' DIDATTICA**

(soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Ordinario Diocesano)

con la presente scrittura privata tra

la Parrocchia **SAN GIOVANNI BATTISTA**, sita nel Comune di **SAN GIOVANNI GEMINI**,
C.F. **80004360840**, legalmente rappresentata dal Parroco Sac. Don Angelo Luca Restivo, nato ad
Agrigento il 27-12-2020, d'ora in poi indicata come "Comodante",

e

il **COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**, sito in Via Roma, d'ora in poi indicato come
"Comodatario",

PREMESSO

- che la Parrocchia comodante è proprietaria di un immobile, costituito da n. 1 campo di calcio e n. 3 vani siti in San Giovanni Gemini, in Via Trento,1, destinato ad attività oratoriane e catechistiche nell'ambito delle finalità educative e pastorali della comunità ecclesiale;
- che il Sindaco Dott. Carmelo Panepinto del Comune di San Giovanni Gemini, ha chiesto di poter utilizzare il predetto immobile per alcune ore e giorni della settimana per effettuare attività didattica;
- che lo stesso Sindaco, a seguito di sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale, ritiene i locali agibili e idonei a svolgere le attività per le quali l'immobile viene richiesto;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

1. La Comodante concede, a tempo parziale e a titolo essenzialmente gratuito, al Comodatario, che accetta, l'uso dell'immobile sito in **SAN GIOVANNI GEMINI**, via **TRENTO,1** identificato catastalmente: Foglio 8, particella 1154, sub. 2-3-4 e costituito da n. 3 vani come da planimetria allegata (*allegato sub lettera A*) che, sottoscritta dalle parti, costituisce parte integrante del contratto.

Il Comodatario di impegna a utilizzare l'immobile con la cura del buon padre di famiglia. Alla scadenza del contratto, si obbliga a restituire l'immobile nelle condizioni in cui l'ha ricevuto, eccettuata la normale usura del tempo in cui l'ha usato, e a riparare eventuali danni arrecati nello stesso periodo.

2. Il Comodatario potrà usufruire dell'immobile, di cui in premessa, al solo scopo di svolgervi attività didattica, secondo il programma - calendario sottoposto all'approvazione scritta della Proprietaria prima della sottoscrizione del presente contratto ed entro il 31 agosto di ogni anno in caso di rinnovo, specificando giorni ed ore di utilizzo.

Le attività extra-calendario dovranno essere chieste alla Comodante con un congruo anticipo.

Il presente contratto é valido fino al 31 agosto 2021 e potrà essere rinnovato di anno in anno solamente con il consenso scritto delle parti. L'eventuale disdetta di una delle parti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata R.R. con anticipo di 3 (tre) mesi.

3. L'immobile di cui sopra potrà essere utilizzato dal Comodatario esclusivamente per attività didattica, mantenendo un comportamento conforme allo spirito educativo-religioso del luogo in cui l'immobile è inserito. Le attività didattiche, promosse dal Comodatario, non potranno mai essere realizzate in pregiudizio alle attività oratoriane e catechistiche, evitando in particolare sovrapposizioni di iniziative che possano precludere ai ragazzi la loro frequentazione.

Viene esclusa fin d'ora ogni attività politica, partitica e sindacale.

4. La Comodante concede al Comodatario l'uso del campo attiguo alle aule, perché vi si pratichino ginnastica ed altri sport che non compromettano il fondo del campo, e sempre nel rispetto delle finalità istituzionali e nei modi e nei tempi concordati con la Parrocchia e salve le esigenze di uso del campo per le sue iniziative e necessità pastorali, come per esempio: il gioco dei ragazzi, eventuali manifestazioni parrocchiali ed oratoriane.

5. Il campo sportivo dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di agibilità. Il Comodatario si assume l'onere, per tutto il periodo di validità del presente comodato, della manutenzione ordinaria del campo. Qualora il Comodatario non ottemperasse alla manutenzione di cui sopra, questa sarà effettuata dalla Comodante e il Comodatario sarà tenuto a rimborsare alla Comodante la spesa sostenuta, previa richiesta di rimborso debitamente documentata.

6. Nessun corrispettivo è dovuto dal Comodatario per l'uso dell'immobile e, solo previo nulla osta scritto della Comodante, potrà procedere ad innovazioni e miglioramenti.

Il Comodatario, sin d'ora, rinuncia a qualsivoglia indennizzo o pretesa economica su innovazioni, miglioramenti ed addizioni da esso effettuati, e dovrà, qualora gli sia richiesto, ripristinare lo "status quo ante".

7. Il Comodatario è direttamente responsabile, verso la Comodante, dei danni causati allo stesso e di quelli causati verso i terzi. A tale scopo si obbliga a stipulare opportuna assicurazione presso Compagnia Assicuratrice di primaria importanza e per un congruo massimale contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per responsabilità civile, a proprie spese, e ad esibire la polizza e le ricevute di pagamento dei premi su richiesta della Proprietaria non oltre trenta giorni dalla firma del presente contratto e a ogni suo eventuale rinnovo.

8. Il Comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'immobile concesso, liberando la Comodante da ogni tipo di responsabilità civile e penale.

In particolare si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

Il mancato rilascio anche di una sola delle predette autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sarà causa di risoluzione del presente contratto.

9. Il Comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato, conformemente a quanto indicato nell'art. 3. Senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per la presente concessione, sono a carico del Comodatario le spese di manutenzione ordinaria e quelle necessarie per l'utilizzo dell'immobile, comprese quelle relative alle utenze (a mero titolo esemplificativo: acqua, luce, raccolta rifiuti).

10. Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il Comodatario di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo) anche solo parzialmente l'oggetto della presente concessione e di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto.

11. L'inosservanza delle condizioni del presente contratto e in particolare di quelle previste dagli artt. 5, 6 e 10 produrrà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa del comodatario.

12. Bollo e tasse di registrazione ed ogni altro onere e gravame fiscale inerenti al presente accordo sono a totale ed esclusivo carico del Comodatario.

13. Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, saranno applicabili le norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto.

S. Giovanni Gemini, _____

La Comodante

Il Comodatario

Ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

S. Giovanni Gemini, _____

La Comodante

Il Comodatario
